

I poteri dello Stato e le libertà del cittadino

da Ch.-L. de Montesquieu, *L'esprit des lois*, trad. di S. Cotta, UTET, Torino, 1952

La concezione della separazione dei poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario), formulata da J. Locke a salvaguardia della libertà del cittadino contro ogni abuso e prevaricazione dello Stato stesso, viene ripresa e approfondita da Ch.-L. de Montesquieu ne L'esprit des lois, pubblicato nel 1748. Dopo avere esaminato in una serie di viaggi compiuti in vari Stati d'Europa i sistemi politici del suo tempo e dopo averli ricondotti a due, repubblicano (democratico o oligarchico) e monarchico (la cui degenerazione finisce nel dispotismo), Montesquieu teorizza, sull'esempio dell'ordinamento inglese, uno Stato ideale in cui il potere sia diviso tra organi diversi al fine di garantire la libertà dell'individuo, giacché «il potere limita il potere». Questa spartizione verrà ottenuta separando e distinguendo nettamente fra loro il potere legislativo (Parlamento), quello esecutivo (Principe) e quello giudiziario (Tribunali), in modo che ne risulti una triarchia di organi dotati ciascuno di una funzione determinata e tali, comunque, da limitarsi e controllarsi a vicenda. Per questa opera Montesquieu è stato celebrato come il più grande teorico del reggimento politico liberale: certo è che a lui si ispirarono, dopo le vicende rivoluzionarie di fine secolo, gli uomini politici e i teorici dell'Ottocento costituzionale.

La libertà politica, in un cittadino, consiste in quella tranquillità di spirito che proviene dalla convinzione, che ciascuno ha, della propria sicurezza; e, perché questa libertà esista, bisogna che il governo sia organizzato in modo da impedire che un cittadino possa temere un altro cittadino.

Quando nella stessa persona o nello stesso corpo di magistratura il potere legislativo è unito al potere esecutivo, non vi è libertà, perché si può temere che lo stesso monarca o lo stesso senato facciano leggi tiranniche per attuarle tirannicamente.

Non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo. Se esso fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario, poiché il giudice sarebbe al tempo stesso legislatore. Se fosse unito con il potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore.

Tutto sarebbe perduto se la stessa persona, o lo stesso corpo di grandi, o di nobili, o di popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi; quello di eseguire le pubbliche risoluzioni, e quello di giudicare i delitti o le liti dei privati.

Nella maggior parte dei regni d'Europa il governo è moderato, perché il principe, che detiene i primi due poteri, lascia ai suoi sudditi l'esercizio del terzo. Presso i Turchi, ove questi tre poteri sono riuniti nella persona del Sultano, regna un terribile dispotismo.

Nelle repubbliche italiane, ove i tre poteri sono riuniti, la libertà si trova in misura minore che nelle nostre monarchie. Così il go-

verno ha bisogno, per mantenersi in vita, di mezzi altrettanto violenti di quelli in uso in Turchia: ne fanno fede gli inquisitori di Stato [a Venezia], e la cassetta ove ogni delatore può, in qualunque momento, gettare con un biglietto la sua accusa [...]

Il potere giudiziario non deve essere attribuito a un senato permanente, ma deve essere esercitato da persone scelte tra il popolo, in determinati periodi dell'anno, secondo la maniera prescritta dalla legge, per formare un tribunale il quale rimanga in vita soltanto per il periodo che la necessità richiede.

In questo modo il potere giudiziario, così terribile tra gli uomini, non essendo legato né a una determinata condizione né a una determinata professione, diviene, per così dire, invisibile e nullo. Non si hanno continuamente dei giudici davanti agli occhi; si teme la magistratura, e non i magistrati.

Bisogna inoltre che nei casi di accusa più grave l'imputato, conformemente alla legge, possa scegliersi dei giudici, o per lo meno possa rifiutarne un numero così elevato che quelli che rimangono possano essere considerati come di sua scelta.

Ma se i tribunali non devono essere fissi, i giudizi devono esserlo a tal punto da non essere altro che un testo preciso della legge. Se fossero il frutto delle opinioni particolari dei giudici, si vivrebbe in una società senza sapere con precisione quali impegni vi si contraggono.